

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Erik LAVEVAZ

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 27/01/2023 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

Aosta, li 27/01/2023

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 24 gennaio 2023

In Aosta, il giorno ventiquattro (24) del mese di gennaio dell'anno duemilaventitre con inizio alle ore sedici e trentotto minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente Erik LAVEVAZ

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Roberto BARMASSE

Luciano CAVERI

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Carlo MARZI

Davide SAPINET

Si fa menzione che le funzioni di Assessore all'ambiente, trasporti e mobilità sostenibile sono state assunte "ad interim" dal Presidente della Regione.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, Sig. Massimo BALESTRA.

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **73** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLE COLLABORAZIONI TRA LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA, L'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ E L'UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA/UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE PER IL SUPPORTO TECNICO-GIURIDICO ALLE ATTIVITÀ FINALIZZATE ALL'IMPLEMENTAZIONE DI UN SERVIZIO SPERIMENTALE DI ASSISTENZA INTEGRATA DEI SOGGETTI PORTATORI DI DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO DA REALIZZARSI PRESSO GLI IMMOBILI REGIONALI DENOMINATI "LA CASCINA DEL CASTELLO" NEL COMUNE DI FÉNIS. PRENOTAZIONE DI SPESA.

L'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Roberto Alessandro Barmasse, richiama la seguente normativa statale:

a.1_ la legge 4 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

a.2_ la legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

a.3_ il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dalla legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) e, in particolare, gli articoli 8-bis, 8-ter e 8-quater, i quali stabiliscono che le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza anche attraverso l'autorizzazione e l'accreditamento di strutture private che erogano prestazioni o esercitano attività sanitarie;

a.4_ il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private);

a.5_ la legge 13 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);

a.6_ la legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);

a.7_ il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie);

a.8_ il decreto ministeriale 21 maggio 2001, n. 308 (Regolamento concernente Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semi-residenziale, a norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328);

a.9_ la legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) e, in particolare, l'articolo 8, comma 6, il quale prevede che *“Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni [...]”*;

a.10_ la legge 18 agosto 2015, n. 134 (Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza delle famiglie), che prevede interventi finalizzati a garantire la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita e l'inserimento nella vita sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico;

a.11_ il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);

a.12_ il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) e, in particolare:

- l'articolo 21, rubricato *“Percorsi Assistenziali Integrati”* che prevede, tra l'altro, che *“Il Progetto di assistenza individuale (PAI) definisce i bisogni terapeutico-riabilitativi e assistenziali della persona ed è redatto dall'unità di valutazione multidimensionale, con il coinvolgimento di tutte le componenti dell'offerta assistenziale sanitaria, sociosanitaria e sociale, del paziente e della sua famiglia”*;
- l'articolo 25, rubricato *“Assistenza sociosanitaria ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo”*, che prevede, tra l'altro, che *“Nell'ambito dell'assistenza distrettuale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto, il Servizio sanitario*

nazionale garantisce ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo, la presa in carico multidisciplinare e lo svolgimento di un programma terapeutico individualizzato differenziato per intensità, complessità e durata, che include le prestazioni, anche domiciliari, mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, e riabilitative, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, necessarie e appropriate;

- l'articolo 34, rubricato “Assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale alle persone con disabilità”, il quale, tra l'altro, prevede che *“nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale e residenziale, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone di ogni età con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, trattamenti riabilitativi mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, a carattere intensivo, estensivo e di mantenimento previa valutazione multidimensionale, presa in carico e progetto riabilitativo individuale (PRI) che definisca le modalità e la durata del trattamento”*;
- l'articolo 60, rubricato “Persone con disturbi dello spettro autistico”, il quale, tra l'altro, prevede che *“il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con disturbi dello spettro autistico, le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche”*;

a.13_ il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e, in particolare, l'articolo 55 che prevede che le Regioni e le Province autonome assicurino, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di interesse generale (di cui all'articolo 5 del medesimo decreto), il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione, co-progettazione e accreditamento, nonché l'articolo 56, concernente la stipula di convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;

a.14_ il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 12 marzo 2019 (Nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria);

a.15_ il decreto del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 29 luglio 2022 (Riparto e modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità), il quale destina alla Regione autonoma Valle d'Aosta euro 210.000,00, relativamente agli anni 2022 e 2023 per l'attuazione di progetti volti alla promozione del benessere e della qualità della vita delle persone con disturbo dello spettro autistico, assistite in un contesto più ampio di inclusione sociale;

richiama i seguenti Accordi e Intese:

b.1_ Intesa, ai sensi dell'articolo 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante “Piano d'indirizzo per la riabilitazione”, Repertorio Atti n. 30/CSR del 10 febbraio 2011;

b.2_ Intesa, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n. 134, tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali sul documento recante “Aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei Disturbi dello Spettro Autistico” (Repertorio Atti n. 53/CU del 10 maggio 2018);

b.3_ Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali sul documento recante “Linee

di indirizzo sui disturbi neuropsichiatrici e neuropsichici dell'infanzia e dell'adolescenza" (Repertorio Atti n. 70/CU del 25 luglio 2019);

b.4_ Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 402, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sullo schema di decreto recante i criteri e le modalità di utilizzazione del fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, di cui all'art. 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – 50 milioni, anno 2021 – ID Monitor 4997;

b.5_ Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 402 bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sullo schema di decreto recante i criteri e le modalità di utilizzazione del fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, di cui all'art. 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – 27 milioni, anno 2022 – ID Monitor 4998;

richiama la seguente normativa regionale:

c.1_la legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella Regione) e, in particolare, l'articolo 2 che prevede che la Regione assicuri, mediante la programmazione sanitaria, lo sviluppo del servizio socio-sanitario regionale, al fine di garantire i livelli essenziali e appropriati di assistenza definiti dal Piano socio-sanitario regionale;

c.2_la legge regionale 10 aprile 1997, n. 12 (Regime dei beni della Regione autonoma Valle d'Aosta) e, in particolare, l'articolo 6 "Utilizzo dei beni";

c.3_la legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie) e, in particolare, l'articolo 7 bis, che prevede, tra l'altro, che possano essere conferiti incarichi in via diretta, senza esperimento di procedure di valutazione comparativa, per attività comportanti prestazioni di natura tecnica o scientifica, artistica o intellettuale non comparabili o assimilabili ad altre, in quanto strettamente connesse alle peculiarità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;

c.4_la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e, in particolare l'articolo 19, che, tra l'altro, prevede che, l'Amministrazione, al fine di rendere più semplice e rapido il procedimento amministrativo, ricerca intese con le altre amministrazioni pubbliche, da formalizzarsi a mezzo di accordi che disciplinano lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

c.5_la legge regionale 18 aprile 2008, n. 14 (Sistema integrato di interventi e servizi a favore delle persone con disabilità);

c.6_la legge regionale 25 ottobre 2010, n. 34 (Approvazione del Piano regionale per la salute e il benessere sociale 2011/2013);

richiama le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

d.1_ n. 1633, in data 20 novembre 2017, recante "Approvazione del Programma regionale di interventi a favore delle persone con disturbi dello spettro autistico 2018-2020. Prenotazione di spesa";

d.2_ n. 656, in data 23 maggio 2018, recante "Parere favorevole all'avvio delle procedure propedeutiche volte alla verifica della realizzabilità di un centro di apprendimento e d'integrazione sociale e lavorativa dedicato a soggetti con disturbi dello spettro autistico da parte della fondazione "La cascina del Castello" presso il fabbricato di proprietà regionale denominato "Cascina del Castello" ubicato in frazione Molina a Fénis";

d.3_ n. 1756, in data 13 dicembre 2019, recante "Recepimento delle linee di indirizzo per la

promozione e il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi dello spettro autistico e delle linee di indirizzo sui disturbi neuropsichiatrici e neuropsichici dell'infanzia e dell'adolescenza, di cui alle intese tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, Repertorio atti n. 53/CU del 10/5/2018 e Repertorio atti n. 70/CU del 25/7/2019. Sostituzione dell'allegato alla DGR 1633/2017”;

d.4_ n. 806, in data 21 agosto 2020, recante “Approvazione degli interventi archeologici di verifica per la realizzazione del fabbricato denominato “La cascina del castello” nel comune di Fénis per la realizzazione, da parte della fondazione “La cascina del castello”, di un centro di apprendimento e d'integrazione sociale e lavorativa di cui alla DGR 656/2018. Prenotazione di spesa”;

d.5_ n. 1051, in data 16 ottobre 2020, recante “Approvazione dei requisiti per l'autorizzazione di strutture socio-sanitarie semi-residenziali per trattamenti socio-riabilitativi di recupero e mantenimento delle abilità funzionali residue per persone con disabilità. Disposizioni attuative degli articoli 21, 25, 34 e 60 del DPCM 12 gennaio 2017”;

d.6_ n. 394, in data 11 aprile 2022, recante “Proposta al Consiglio regionale di deliberazione concernente: «Approvazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della l.r. 5/2000, del Piano regionale per la salute e il benessere sociale 2022-2025»” e, in particolare, il paragrafo “*Il riordino dell'assistenza socio-sanitaria residenziale e semi-residenziale, per disturbi psichici, per disabilità e per dipendenze patologiche*”, nel quale si prevede che l'attuale offerta regionale di strutture residenziali e semiresidenziali venga riorganizzata funzionalmente a partire dalle deliberazioni vigenti, sulla base delle caratteristiche cliniche e assistenziali che questi tre ambiti di cura e di riabilitazione determinano, in integrazione con l'assistenza ospedaliera, da un lato, e con l'assistenza socio assistenziale dall'altro, per rispondere in forma appropriata alle condizioni di fragilità clinica e sociale che le persone con disturbi mentali, con disabilità e con dipendenza patologica vivono unitamente alle loro famiglie e agli altri soggetti di prossimità;

d.7_ n. 1226, in data 17 ottobre 2022, recante “Approvazione di una bozza di convenzione quinquennale tra la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste - Assessorato sanità, salute e politiche sociali e l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste per lo sviluppo e la realizzazione di attività scientifico-didattiche di interesse congiunto”;

d.8_ n. 72, in data 24 gennaio 2023, recante “Approvazione di indirizzi ed obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi e assegnazione all'Azienda USL della Valle d'Aosta del finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente e per investimenti, determinato con legge regionale 21 dicembre 2022, n. 32. Prenotazione di spesa”.

Riferisce sulla necessità di soddisfare il fabbisogno regionale di servizi di natura socio-sanitaria ed educativa, nonché di servizi residenziali e semi-residenziali per soggetti con disturbi dello spettro autistico in applicazione della legge n. 134 del 2015 sui disturbi dello spettro autistico, che prevedeva l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza per la diagnosi precoce, la cura e il trattamento individualizzato dei disturbi dello spettro autistico, nonché delle successive disposizioni di cui all'articolo 60, rubricato “Persone con disturbi dello spettro autistico”, del DPCM 12 gennaio 2017.

Riferisce che, a seguito degli approfondimenti effettuati dalle strutture ed enti competenti, ai sensi della DGR 656/2018, è stato rilevato:

- che sia per quanto concerne i rischi idrogeologici, sia per quanto riguarda gli aspetti archeologici, seppure siano stati evidenziati alcuni elementi di attenzione, non risultano esservi fattori ostativi per il prosieguo delle attività relative all'utilizzo del fabbricato di proprietà regionale denominato “Cascina del Castello” ubicato in frazione Molina a Fénis ai fini di un utilizzo anche in ambito socio-sanitario;
- che data la particolare tipologia dei servizi da avviare sono necessari ulteriori

approfondimenti ai fini di una valutazione concernente le procedure più confacenti alle finalità di pubblico interesse insiti nel progetto di cui trattasi, che tengano in considerazione il ricorso agli ordinari istituti contrattuali di cui al d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti), agli strumenti disciplinati dal d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) e, più specificamente, agli istituti della co-programmazione e della co-progettazione, o eventualmente alle normative sull'autorizzazione e l'accreditamento di strutture sanitarie e socio-sanitarie.

Precisa che, come riportato dagli uffici competenti, gli esiti degli approfondimenti sopra rappresentati fanno seguito ad una copiosa corrispondenza agli atti del Dipartimento sanità e salute dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali che ha avuto luogo nel corso degli anni tra le competenti Strutture dell'Assessorato medesimo e le parti coinvolte nel progetto di cui si tratta della quale ricorda, in particolare:

- la nota prot. n. 921/San, in data 4 febbraio 2022, con la quale è stata trasmessa alle Strutture regionali coinvolte nelle attività di studio del progetto di cui trattasi la sintesi della riunione tecnica svoltasi in data 4 novembre 2021, durante la quale, si è convenuto all'unanimità che il progetto avrebbe dovuto trovare un percorso di realizzazione nell'ambito delle disposizioni vigenti in materia di finanza di progetto;
- la nota prot. n. 1584/San, in data 2 marzo 2022, con la quale l'Assessorato finanze, innovazione, opere pubbliche e territorio ha richiesto all'Assessorato sanità, salute e politiche sociali aggiornamenti circa il percorso di valorizzazione del fabbricato Cascina del castello anche al fine di procedere con l'eventuale estrazione del suddetto bene dal "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari";
- la nota prot. n. 6932/San, in data 28 ottobre 2022, con la quale l'Assessorato sanità, salute e politiche sociali conferma l'interesse alla valorizzazione degli immobili di proprietà regionale denominati "Cascina del Castello", siti in Comune di Fénis, ai fini della realizzazione di una struttura atta a fornire una risposta alla presa in cura di soggetti portatori di disturbo dello spettro autistico.

Informa che il progetto di cui trattasi rappresenta un primo e importante esperimento a livello regionale volto a favorire l'integrazione tra il sistema di cura e il sistema di comunità nel campo della salute mentale, in risposta ad un fabbisogno sempre più rilevante che richiede interventi secondo il modello organizzativo gestionale del *budget di salute* e del *quality of life*, a fronte di bisogni complessi, sanitari e sociali che richiedono percorsi di cura personalizzati per favorire il recupero di autonomie e il reinserimento sociale.

Informa, altresì, che l'idea progettuale ha raccolto l'interesse e il favore dell'Istituto Superiore di Sanità che da anni, tra l'altro, lavora sull'implementazione di risposte efficaci rivolte ai soggetti portatori di disturbo dello spettro autistico e che il medesimo si è reso disponibile a formalizzare l'accordo di collaborazione scientifica con l'Assessorato sanità, salute e politiche sociali a supporto dell'iniziativa sperimentale di cui trattasi, allegato alla presente.

Richiama la nota della Struttura regionale competente in assistenza territoriale prot. n. 5692/SAN del 1° settembre 2022, con la quale chiede all'Istituto Superiore di Sanità di formalizzare la propria disponibilità a collaborare per le attività di supervisione e consulenza in merito al progetto di cui trattasi alla quale l'Istituto medesimo, nella stessa data, ha riscontrato positivamente per le vie brevi.

Ritiene pertanto necessario approvare lo schema di accordo di collaborazione scientifica tra la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e l'Istituto Superiore di Sanità per il supporto tecnico-giuridico finalizzato all'implementazione di un servizio sperimentale di assistenza integrata dei soggetti portatori di disturbi dello spettro autistico da realizzarsi presso gli immobili regionali

denominati “la Cascina del Castello” nel comune di Fénis.

Dà atto che per la collaborazione sopra richiamata con l’Istituto Superiore di Sanità, secondo quanto comunicato dall’Istituto medesimo, si stimano spese complessive per il triennio 2023/2025 pari a euro 12.000,00, le quali trovano copertura sul capitolo U0024518 “Spese per prestazioni professionali e specialistiche per il conseguimento di obiettivi, programmi e progetti specifici in materia di programmazione socio-sanitaria” del bilancio di previsione della Regione 2023/2025.

Ritiene pertanto, considerata congrua la spesa di cui sopra da parte della competente Struttura regionale, di prenotare la spesa complessiva per le annualità 2023, 2024 e 2025 per un importo annuo pari a euro 4.000, sul capitolo U0024518 “Spese per prestazioni professionali e specialistiche per il conseguimento di obiettivi, programmi e progetti specifici in materia di programmazione socio-sanitaria” del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2023/2025, che presenta la necessaria disponibilità.

Informa, infine, che, stante la complessità del progetto di cui trattasi, sono in corso interlocuzioni anche con l’Università della Valle d’Aosta/Université de la Vallée d’Aoste per valutare la formalizzazione di una collaborazione specifica, nell’ambito della convenzione già in essere di cui alla DGR 1226/2022, volta a supportare le attività connesse al progetto medesimo

LA GIUNTA REGIONALE

preso atto di quanto riferito dall’Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Roberto Alessandro Barmasse, e su proposta dello stesso;

vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e, in particolare, l’articolo 34, comma 3, il quale stabilisce che la Regione autonoma Valle d’Aosta provveda al finanziamento del Servizio sanitario nazionale senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato utilizzando prioritariamente le entrate derivanti dai contributi sanitari ad essa attribuiti e, ad integrazione, le risorse del proprio bilancio;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n.1614, in data 28 dicembre 2022, concernente l’approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2023/2025 e delle connesse disposizioni applicative;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato congiuntamente dal Coordinatore del Dipartimento sanità e salute, anche nelle funzioni di Dirigente della Struttura assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario, dal Dirigente della Struttura assistenza economica, trasferimenti finanziari e servizi esternalizzati in sostituzione del Coordinatore del Dipartimento politiche sociali, dalla Dirigente della Struttura programmazione socio-sanitaria e assistenza ospedaliera e dal Dirigente della Struttura finanziamento dei servizi sanitari, investimenti e qualità nei servizi socio-sanitari, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell’Assessore alla sanità, salute e politiche sociali Roberto Alessandro Barmasse;
ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare lo schema di accordo di collaborazione scientifica tra la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e l’Istituto Superiore di Sanità, della durata di 36 mesi, di cui all’allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, a supporto dell’iniziativa sperimentale di cui trattasi;

2. di prenotare per la collaborazione istituzionale richiamata al punto 1 la spesa complessiva per il triennio 2023/2025 pari a euro 12.000,00 (dodicimila/00), sul capitolo U0024518 “Spese per prestazioni professionali e specialistiche per il conseguimento di obiettivi, programmi e progetti specifici in materia di programmazione socio-sanitaria” del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2023/2025, che presenta la necessaria disponibilità, come di seguito suddiviso:
esercizio 2023: 4.000 euro;
esercizio 2024: 4.000 euro;
esercizio 2025: 4.000,00 euro;
3. di approvare la collaborazione con l’Università della Valle d’Aosta/Université de la Vallée d’Aosta a supporto delle attività connesse al progetto medesimo, nell’ambito della convenzione già in essere di cui alla DGR 1226/2022, richiamata in premessa, demandando a successivo provvedimento dirigenziale della Struttura regionale competente l’approvazione di una specifica convenzione nonché il relativo impegno di spesa che troverà copertura sul capitolo U0024518 “Spese per prestazioni professionali e specialistiche per il conseguimento di obiettivi, programmi e progetti specifici in materia di programmazione socio-sanitaria” del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2023/2025, che, alla data di approvazione della presente deliberazione, fatte salve le prenotazioni disposte al punto 2, presenta la necessaria disponibilità a impegnare negli importi pari a euro 65.000 per l’anno 2023, a euro 65.800 per l’anno 2024 e a euro 120.000 per l’anno 2025;
4. di stabilire che all’atto della sottoscrizione dell’accordo di collaborazione scientifica di cui al punto 1 i Dirigenti responsabili potranno eventualmente apportare modifiche non sostanziali allo schema di accordo allegato alla presente deliberazione.

§



ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

TRA

Istituto Superiore di Sanità, in seguito denominato “ISS” con sede legale in Viale Regina Elena 299, 00161, Roma, Codice Fiscale 80211730587, legalmente rappresentato dal Presidente, Prof. Silvio Brusaferrò

E

la Regione autonoma Valle d’Aosta, Assessorato sanità, salute e politiche sociali - Dipartimento sanità e salute, di seguito denominato Ente – C.F. 80002270074 e partita IVA 0165274218, con sede in Aosta, Via de Tillier, 30, cap. 11100, rappresentata per la stipula del presente atto dal Coordinatore reggente del Dipartimento sanità e salute, dott. Claudio Perraton e dal Coordinatore del Dipartimento politiche sociali, dott. Vitaliano Vitali

Premesso che

- l’ISS - ai sensi dell’art. 1 dello Statuto aggiornato alle disposizioni del decreto legislativo 218/2016 delibera del CDA del 26.07.2022 - è organo tecnico scientifico del Servizio Sanitario Nazionale e persegue la tutela della salute pubblica, in particolare attraverso lo svolgimento di funzioni di ricerca, controllo, consulenza regolazione e formazione applicate alla salute pubblica;
- l’ISS, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del predetto Statuto, per l’espletamento delle proprie funzioni e di ogni attività connessa può stipulare convenzioni, accordi e contratti con soggetti pubblici o privati, nazionali ed internazionali;
- la Regione autonoma Valle d’Aosta, ai sensi della legge 4 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) nonché della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al fine di rendere più semplice e rapido il procedimento amministrativo, ricerca intese con le altre amministrazioni pubbliche, da formalizzarsi a mezzo di accordi che disciplinano lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che, ai sensi dell’art. 7bis, comma 1, lett. d), della legge regionale 28 aprile 1998,



n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie), *“Possono essere conferiti incarichi in via diretta, senza esperimento di procedure di valutazione comparativa, per: [...] d) attività comportanti prestazioni di natura tecnica o scientifica, artistica o intellettuale non comparabili o assimilabili ad altre, in quanto strettamente connesse alle peculiarità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni”*

TRA LE PARTI SOPRA COSTITUITE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - VALORE DELLE PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo di collaborazione scientifica.

ART. 2 - OGGETTO E SCOPO DELL'ACCORDO

Oggetto del presente Accordo è la collaborazione scientifica tra ISS e Regione autonoma Valle d'Aosta per la realizzazione di un progetto di ricerca-azione nell'ambito dei disturbi dello spettro autistico articolato in varie fasi e che ha come obiettivo la realizzazione di un servizio sperimentale -nell'ambito del *budget di salute*- che assicuri un percorso diagnostico-terapeutico, assistenziale ed educativo di continuità delle cure in tutto l'arco della vita, con attenzione all'inclusione sociale, lavorativa e abitativa delle persone con Disturbo dello Spettro Autistico.

ART. 3 - MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA COLLABORAZIONE

ISS e Regione autonoma Valle d'Aosta realizzeranno la suddetta collaborazione facendo riferimento alle proprie dotazioni strumentali e alle rispettive unità di personale coinvolte nelle attività oggetto del presente Accordo, che verranno chiamate a collaborare dai Responsabili Scientifici.

In particolare, viene richiesto all'ISS di svolgere attività di consulenza, supervisione, ricerca ed eventuale elaborazione di una pubblicazione scientifica sui dati raccolti e analizzati dal Partner nelle seguenti fasi del progetto:

- fase di studio e supervisione della rete dei servizi esistenti in Valle d'Aosta;
- fase di studio e supervisione del progetto Regionale “Cascina del Castello”, idee, atti, fabbisogni e risorse disponibili;
- ulteriore fase di studio sui fabbisogni reali e loro incrocio con i criteri socio-sanitari per la sostenibilità dei servizi utili e necessari ai processi di vita indipendente e autonoma;



- lavoro di co-progettazione del servizio;
- studio e messa a punto dei criteri, degli strumenti e dei metodi di valutazione sugli impatti del progetto;
- messa a punto del servizio;
- eventuale diffusione dei risultati.

ART. 4 – DURATA

La durata del presente Accordo è stabilita in 36 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile previo Accordo scritto tra ISS e Regione autonoma Valle d’Aosta.

ART. 5 - RESPONSABILI SCIENTIFICI

I Responsabili Scientifici chiamati a coordinare le attività di ricerca relative al presente Accordo di collaborazione scientifica, ivi inclusa la scelta del personale dipendente di ciascuna parte da coinvolgere nelle attività di ricerca del presente Accordo, saranno:

- per l’ISS: la Dott.ssa Maria Luisa Scattoni, Servizio tecnico scientifico di coordinamento e supporto alla ricerca;
- per la Regione autonoma Valle d’Aosta, sarà definito successivamente.

ART. 6 - RISULTATI SCIENTIFICI

Per “Risultati scientifici” deve intendersi il complesso di conoscenze scientifiche e tecnologiche – tutelabili o meno come privative industriali – nonché eventuali prodotti o prototipi, conseguiti dalle attività di ricerca e sviluppo.

Ciascuna delle Parti è titolare esclusiva dei risultati suscettibili di privativa conseguiti autonomamente e con mezzi propri, ancorché, nell’ambito delle ricerche oggetto del presente Accordo.

Nell’ipotesi in cui lo svolgimento delle attività porti a risultati congiunti, il regime dei risultati sarà quello della proprietà in pari quota, fatta salva ogni eventuale, diversa specifica negoziazione.

ART. 7 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Ciascuna Parte resta titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi:

- al proprio “*background*”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze e le informazioni sviluppate e/o detenute a qualsiasi titolo autonomamente da ciascuna delle Parti antecedentemente alla stipula del presente Accordo;



- al proprio “*sideground*”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze sviluppate e i risultati conseguiti da ciascuna delle Parti durante lo svolgimento della Ricerca, ma al di fuori ed indipendentemente dalla stessa, anche se attinenti al medesimo campo scientifico;
- ai risultati (*foreground*) ottenuti congiuntamente durante lo svolgimento dell’attività di ricerca oggetto della presente Convenzione, quali co-titolari. E’ fatto espresso divieto di sfruttare il *foreground* in regime di segretezza. L’ISS e l’Università si impegnano reciprocamente a menzionare l’altra Parte in ogni opera o scritto scientifico relativo ad attività svolta in comune o, comunque, utilizzando l’apporto dell’altra.

Ciascuna Parte ha accesso libero, non esclusivo, gratuito, senza diritto di sub-licenza, limitato alla durata e alla realizzazione delle attività oggetto dell’Accordo, alle informazioni, conoscenze tecniche preesistenti ed ai diritti di proprietà intellettuale a queste riferite, detenute dall’altra Parte prima della firma dell’Accordo e necessarie per lo svolgimento delle attività. Qualsiasi accesso al background per ragioni diverse da quelle sopra indicate dovrà essere negoziato con Accordo separato.

Le parti, nel rispetto dei diritti riconosciuti agli inventori, si impegnano a concordare mediante apposito Accordo il regime di proprietà, di utilizzo, di diffusione e di pubblicazione dei risultati, brevettabili e non, derivanti dall’esecuzione del progetto, nel rispetto del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e della legge 22 aprile 1941, n. 633.

ART. 8 – CORRISPETTIVO

Per l’espletamento delle attività di cui all’art. 3, è prevista una somma complessiva, per la durata dell’Accordo, pari ad euro 12.000,00 IVA inclusa, da corrispondere in quote annuali di euro 4.000,00 ciascuna, mediante trasferimento sul conto corrente dell’ISS Banca Intesa San Paolo SpA: IBAN IT13K0306903219100000300001.

ART. 9 PUBBLICAZIONI

La diffusione delle conoscenze scientifiche è una delle finalità della collaborazione, pertanto le Parti si impegnano alla pubblicazione dei risultati delle sperimentazioni entro un limite massimo di cinque (5) anni dal completamento della stessa.

Le pubblicazioni e le diffusioni dei risultati parziali o finali della ricerca, potranno avvenire solo con il consenso scritto tra le Parti e purché tali pubblicazioni non compromettano la tutelabilità dei risultati. Restano escluse da tale obbligo tutte le informazioni e conoscenze che siano di rilevanza per le Parti in considerazione del ruolo istituzionale spettante ad ognuna.

[Digitare qui]



Le informazioni di carattere confidenziale e/o riservato relative a dati, informazioni e tecnologie derivanti dalla collaborazione restano di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite e ciascuna parte si impegna a far uso delle informazioni esclusivamente per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo e a non rendere note a terzi, sotto qualsiasi forma, le informazioni.

Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che soggetti terzi eventualmente coinvolti nell'esecuzione del presente Accordo, dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

Ogni pubblicazione terrà conto, oltretutto, del fine di sanità pubblica che l'ISS è impegnato a perseguire in qualità di organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale in Italia, congiuntamente alle funzioni di ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, documentazione e formazione in materia di salute pubblica nazionale.

ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo, in conformità al GDPR 2016/679 ed alla normativa di cui al decreto legislativo 196/2003.

ART. 11 - RESPONSABILITÀ

Ciascuna parte sarà responsabile per le attività realizzate nel proprio ambito di competenza e dichiara, a tal fine, di essere unica responsabile dell'espletamento di tutti i necessari adempimenti regolatori e legislativi che alla stessa competono per l'avvio delle attività di ricerca oggetto del presente Accordo, di cui terrà indenne le altre Parti.

Pertanto, nel caso in cui per lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo siano necessarie autorizzazioni/pareri preventivi da parte del Comitato Etico competente o di altro organismo di sorveglianza o controllo, ciascuna parte, per le attività di propria competenza, si farà carico di ottenere tali autorizzazioni. Le attività in questione potranno essere avviate unicamente dopo l'ottenimento di tali autorizzazioni/pareri.

ART. 12 - RECESSO

Ad ognuna delle Parti del presente Accordo, ai sensi dell'art.1373 c.c., è attribuita la facoltà di

[Digitare qui]



recedere e tale facoltà può essere esercitata finché l'Accordo stesso non abbia avuto un principio di esecuzione.

Il recesso dovrà avvenire con un preavviso di almeno 30 giorni utilizzando gli indirizzi pec indicati all'art. 14.

ART. 13 - RISOLUZIONE

Il presente Accordo potrà essere risolto in ogni momento qualora uno dei contraenti dichiari l'impossibilità, per causa a quest'ultimo non imputabile, di proseguire la collaborazione.

ART. 14 - MODIFICHE DELL'ACCORDO

Ogni parte contraente, in qualsiasi momento prima della scadenza dell'Accordo, può proporre all'altra modifiche di singole clausole che appaiano opportune o necessarie per il miglior esito della Ricerca o siano suggerite dalla natura e consistenza dei risultati nel frattempo conseguiti.

Ogni modifica all'Accordo necessita della forma scritta e della firma dei legali rappresentanti delle Parti. L'eventuale invalidità o inefficacia di singole clausole del presente Accordo, se derivante da norme imperative in vigore o sopravvenute, non produrrà l'invalidità o l'inefficacia dell'intero Accordo.

Le Parti si impegnano a sostituire quanto prima le clausole viziate con altre clausole valide ed efficaci e che abbiano un contenuto il più possibile idoneo a soddisfare la ratio e i concreti interessi sottesi alle clausole sostituite.

ART. 15 - COMUNICAZIONI

Ogni comunicazione relativa a o comunque connessa con l'esecuzione del presente Accordo dovrà essere effettuata utilizzando i seguenti indirizzi:

Per l'ISS: Dott.ssa Paola Stefanelli mediante indirizzo e-mail paola.stefanelli@iss.it e indirizzo pec: protocollo.centrale@pec.iss.it

Per la Regione autonoma Valle d'Aosta: dott. Claudio Perratone mediante indirizzo e-mail c.perratone@regione.vda.it, e indirizzo pec: sanita_politichesociali@pec.regione.vda.it e dott. Vitaliano Vitali indirizzo e-mail v.vitaliano@regione.vda.it e indirizzo pec: sanita_politichesociali@pec.regione.vda.it

La variazione dei recapiti indicati al paragrafo precedente dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte. Fino all'avvenuta comunicazione della variazione, le comunicazioni inviate ai recapiti

[Digitare qui]



precedentemente indicati si avranno per validamente effettuate.

ART. 16 - SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

In caso di controversia nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente Accordo, le Parti si impegnano ad una negoziazione conciliativa, in buona fede.

Qualora non sia possibile transigere né conciliare stragiudizialmente la controversia, è ammesso il ricorso in via esclusiva al Giudice Amministrativo, ai sensi degli artt. 13 e 133 del decreto legislativo 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo).

ART. 17 - SPESE DI BOLLO E REGISTRAZIONE

Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 – tariffa parte II del D.P.R. N. 131/86. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della Parte che la richiede. L'imposta di bollo, pari ad € 16,00 ogni 4 (quattro) fogli, è assolta in modalità virtuale ad esclusiva cura dell'Istituto (autorizzazione n. 99718/2016 dell'Agenzia delle Entrate – D.R. Lazio), ed il relativo onere economico è ripartito tra le parti nella misura del 50%.

L'importo relativo a tale onere, sarà versato dalla controparte sul conto corrente dell'Istituto Banca Intesa San Paolo Spa – IT 13 K 03069 03219 100000300001.

La presente convenzione di collaborazione, viene sottoscritta con firma digitale, ai sensi degli artt. 21 e 24 del decreto legislativo 82/2005 e s.m.i..

ART. 18 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Accordo si applicano le disposizioni di legge.

Letto, approvato e sottoscritto.

Accordo firmato digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Prof. Silvio Brusaferrò

Dott. Claudio Perratone

Dott. Vitaliano Vitali

PRESIDENTE ISS

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

.....

.....

[Digitare qui]

